

N. 1151/21 N.R.
N. 1111/22 G.I.P.

N. 309/23 Reg. Sent.
Data del deposito 06/06/23
Data di irrevocabilità.....
N. Reg. Esec.
Redatta scheda il



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Claudio Cozzella,
ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

ZAMBAITI ANGELO GINO nato a Bergamo il 16.9.1957; libero assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco Pilia del Foro di Lanusele e Angelo Cappeli del Foro di Bergamo

IMPUTATO

come da allegato.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: [Faint text]

TO: [Faint text]

FROM: [Faint text]

RE: [Faint text]

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto depositato in data 14.4.2023 a seguito di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., **ZAMBAITI ANGELO GINO** per il tramite dei propri difensori di fiducia ha chiesto che il processo proseguisse nelle forme dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, formulando la seguente proposta: pena base per il reato più grave di cui al capo 2.: anni 3 e mesi 3 di reclusione; ridotta x art. 62 bis c.p.: anni 2 e mesi 2 di reclusione; aumentata per il reato di cui al capo 1.: giorni 9 di arresto (richiesta emendata all'udienza del 6.6.2023); aumentata per il reato di cui al capo 3.: mesi 7 di reclusione; aumentata per il reato di cui al capo 4.: mesi 2 di reclusione; ridotta per il rito: **anni 1 (uno), mesi 11 (undici) e giorni 23 (ventitre) di reclusione e giorni 6 (sei) di arresto**, con sospensione condizionale della pena e non menzione.

Con decreto del 8.5.2023 questo Giudice fissava l'udienza camerale per il giorno 6.6.2023, nel quale le parti, previa emenda della pena richiesta (v. verbale dell'udienza), insistevano per l'accoglimento della proposta concordata.

All'esito della camera di consiglio il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale di cui dava lettura in udienza.

RILEVATO e RITENUTO

che le predette dichiarazioni sono state ritualmente manifestate nei termini di legge;
che non sussistono i requisiti per una immediata declaratoria di proscioglimento dell'imputato ex art.129 c.p.p. avuto riguardo al contenuto degli atti esistenti all'interno del fascicolo processuale (v. in particolare CNR in atti ad essa conseguenti e/o collegati);
che la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta;
che, in considerazione della natura e delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, oltre che dello stato di incensuratezza, possono essere riconosciute al ZAMBAITI le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.;
che la pena concordata tra le Parti appare congrua;
che il PM ha espresso parere favorevole;
che, ai sensi dell'art. 163 c.p. e dell'art. 175 c.p., alla luce degli elementi di cui all'art. 133 c.p., positiva è la prognosi circa la mancata futura ricaduta nel reato di ZAMBAITI Angelo Gino, di talchè al medesimo può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ed anche quello della non menzione nel certificato penale;



P.Q.M.

letti gli artt. 444 ss., ~~459 ss.~~ c.p.p.,
su conforme richiesta delle parti

APPLICA

a **ZAMBATI ANGELO GINO** in ordine ai reati a lui ascritti la pena di **anni 1 (uno), mesi 11 (undici) e giorni 23 di reclusione e di giorni 6 (sei) di arresto.**

Letti gli artt. 163 e 175 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale.

Così deciso in Tempio Pausania il 6 giugno 2023.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Claudio Cozzella

TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA
DEPOSITATO IN **UDIENZA**
Tempio Pausania, il... **06.06.23**

IL CANCELLIERE
(Dott. ssa Manuela Spanu)

Manuela Spanu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

100 EAST SOUTH EAST AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

TEL: 773-936-3200
FAX: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60607



PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania

Nr. 1151/2021 R.G.N.R. - Mod. 21

AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (Art. 415 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero, *Dott.ssa Ilaria Corbelli*, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania,

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

ZAMBAITI Angelo Gino, nato a Bergamo, il 16 settembre 1957 ed elettivamente domiciliato a Lefte, in via Monte Beio n. 14;
Difeso di fiducia dagli avv.ti Marco Pilia del Foro di Lanusei e Angelo Cappelli del Foro di Bergamo;

INDAGATO

1. della contravvenzione p. e p. dall'art. 1231 del C.N. perché in qualità di conduttore dell'imbarcazione da diporto denominata ARGO I, matr. ROMA 10112/D, durante la navigazione nelle acque antistanti la spiaggia di Liscia Ruja e l'Isola dei Soffi, non osservava le disposizioni di legge in materia di sicurezza della navigazione contenute nel "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72/81, recepito con L. del 27/11/1977 nr. 1085)". Segnatamente, violava le seguenti regole:
 - Regola 2 lett. b – Responsabilità, in quanto "nell'interpretare e applicare le regole per prevenire gli abbordi in mare non teneva in debito conto tutti i pericoli della navigazione e i rischi di abbordaggio, incluse le difficoltà in cui una nave può trovarsi per le quali è necessario discostarsi dalle regole stesse allo scopo di evitare in immediato pericolo";
 - Regola 5 – Servizio di vedetta, in quanto "non manteneva un appropriato servizio di vedetta visivo e non utilizzava tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio con l'imbarcazione Sea Fever II matr. 2 GE 6454/D, condotta da Alberto FILOSI";
 - Regola 6 - Velocità di sicurezza, in quanto "non manteneva una velocità di sicurezza tale da poter agire in maniera appropriata ed efficiente a poter essere fermata entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento";
 - Regola 7 lett. a – Rischio di abbordaggio, in quanto "non utilizzava tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento per stabilire se esistesse il rischio di abbordaggio con l'imbarcazione Sea Fever II"; e lett. b, in quanto "seppur esistente a bordo, non utilizzava il radar in modo appropriato, omettendo quindi di ricorrere all'esplorazione a lunga portata al fine di ottenere quanto prima indicazioni sul rischio di abbordaggio, per eseguire il tracciamento delle rotte (plotting) o equivalenti osservazioni sistematiche degli oggetti rilevati";
 - Regola 8 lett. a – Manovra per evitare l'abbordaggio, in quanto "non manovrava allo scopo di evitare un abbordaggio con l'imbarcazione Sea Fever II, seppur le circostanze lo permettevano, con decisione e ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto delle buone regole dell'arte marinara; lett. b, in quanto "non variava rotta e velocità per evitare l'abbordaggio con l'imbarcazione Sea Fever II seppure le circostanze del caso lo consentivano, non permettendo di far risultare evidente la

PROCURA DEL ASESORADO
Frente al Tribunal Ordinario de Justicia

En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo, el Abogado General de la Nación, por el presente declaro que he sido designado para representar a la Nación en el Tribunal Ordinario de Justicia, en virtud de la resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, el día [fecha].

En consecuencia, me comprometo a defender los intereses de la Nación con la máxima diligencia y lealtad, de acuerdo con el deber que me impone el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Declaro asimismo que he sido designado para representar a la Nación en el Tribunal Ordinario de Justicia, en virtud de la resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, el día [fecha].

En consecuencia, me comprometo a defender los intereses de la Nación con la máxima diligencia y lealtad, de acuerdo con el deber que me impone el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En fe de lo cual, he suscrito y sellado el presente documento en la Ciudad de México, a los [día] días del mes de [mes] del año [año].

[Firma]

manovra alla stessa imbarcazione che osserva visualmente"; lett. d, in quanto "non effettuava una manovra tale da evitare l'abbordaggio con l'imbarcazione Sea Fever II o tale da condurre a passare a distanza di sicurezza, omettendo di controllare fino a che l'altra imbarcazione non fosse passata e disimpegnata";

- Regola 18 – Responsabilità tra navi, in quanto "non trovandosi nelle condizioni previste dalle regole 9, 10 e 13 (in un canale stretto, in uno schema di separazione del traffico, nella condizione di nave raggiungente), ometteva di lasciare libera la rotta all'imbarcazione a vela Sea Fever II".

Fatto commesso nelle acque antistanti la spiaggia di Liscia Ruja e l'Isola dei Soffi, Arzachena (SS) in data 29/05/2021;

2. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 449 - 428 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, collidendovi con la propria imbarcazione della quale era alla conduzione, cagionava, per colpa, il naufragio dell'imbarcazione denominata Sea Fever II matr. 2 GE 6454/D, condotta da Alberto FILOSI. Colpa consistita in imperizia e imprudenza per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare di cui al capo che precede.

Fatto commesso nelle acque antistanti la spiaggia di Liscia Ruja e l'Isola dei Soffi, Arzachena (SS) in data 29/05/2021;

3. del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 589 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare di cui al precedente capo 1 e delle buone pratiche marinesche, cagionava la morte di Alberto FILOSI, per "shock traumatico/emorragico acuto da grande sfacelo traumatico toraco-addominale e degli arti inferiori". In particolare, quale conducente dell'imbarcazione a motore Argo I, uscito dal porto turistico di Portisco e diretto alla cala del Piccolo Pevero, impostava una rotta N/NE (030° circa) e spingeva il natante a una velocità di 20 nodi, finché, all'altezza dell'Isola di Soffi, a mezzo miglio dalla costa, collideva l'estrema poppa a dritta dell'imbarcazione a vela Sea Fever II, condotta dal sig. FILOSI e che trasportava la sig.ra Elena RIZZI, che veleggiava a passo d'uomo (velocità di 3 nodi), mostrando la più ampia superficie di avvistamento sia dello scafo delle vele spiegate; l'Argo I non si arrestava, ma proseguiva il suo moto anche dopo l'impatto, sormontando il piano di coperta della parte poppiera della barca a vela, attraversandola completamente, fino a tornare in galleggiamento completo; nel fare ciò, travolgeva il sig. FILOSI che si trovava sulla sua direttrice al timone della Sea Fever II, sbalzandolo in acqua, e qui lo investiva con l'asse e l'elica di dritta della parte poppiera, trascinandolo per un tratto di circa 50 metri di mare. Così facendo, il conducente della Argo I ometteva di adeguare la conduzione del natante alle caratteristiche di dislocamento e potenza, alla navigazione di tipo costiero intrapresa, con alcuni tratti ravvicinati, secondo le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti; non eseguiva diligentemente in servizio di vedetta, non avvedendosi di un'imbarcazione ampiamente visibile nell'orizzonte di 2 miglia e nel suo campo visivo; non lasciava libera la rotta alla nave a vela, non adottava alcuna manovra di evitamento, né arrestava immediatamente i motori subito dopo l'impatto.

Fatto commesso nelle acque antistanti la spiaggia di Liscia Ruja e l'Isola dei Soffi, Arzachena (SS) in data 29/05/2021;

4. del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 590 co. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con la condotta di cui ai precedenti capi, cagionava a Elena RIZZI lesioni personali gravi, consistenti in plurime fratture vertebrali e costali complessivamente giudicate guaribili in giorni 120.

Fatto commesso nelle acque antistanti la spiaggia di Liscia Ruja e l'Isola dei Soffi, Arzachena (SS) in data 29/05/2021.

AVVISA

⇒ l'indagato sopra generalizzato

⇒ i difensori di fiducia sopra indicati

